



**Comune di Canicatti**  
**Libero Consorzio Comunale di Agrigento**  
\*\*\*\*\*

**CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE**

**ORDINANZA N° 8 DEL 27 FEB. 2024**

<b>OGGETTO</b>	Ordinanza Ingiunzione di pagamento, per violazione all'art. 3 comma 1 della L.R. 31 Luglio 2000 N. 15, accertata dai Dottori Veterinari Dirigenti del servizio veterinario del Distretto di Canicatti giusto verbale n.05/C/ del 12/05/2022.
----------------	--

**Il Funzionario Responsabile di E.Q. della P.M. N. 7**  
**Commissario Ispettore Superiore della P.M.**  
**Comandante della P.M.**  
D.ssa Patrizia Sola

**Premesso** che con verbale n° 05/C/2022 redatto in data 12 Maggio 2022, dai Dottori Veterinari Dirigenti del servizio veterinario del Distretto di Canicatti è stata contestata alla "**Persona, indicata nell'annesso "A" alla Ordinanza di Ingiunzione, parte integrante del presente ATTO NON SOGGETTO A PUBBLICAZIONE**", la violazione amministrativa all' art. 3 comma 1 della L.R. 31 Luglio 2000 N. 15, per detenzione cane di età superiore a due mesi non microchippato e non iscritto in anagrafe;

**Considerato** che, la suddetta violazione è sanzionata dall'art. 3 comma 8 della L.R. 31 Luglio 2000 N. 15, con gli aumenti previsti dal Decreto Presidenziale della Regione Siciliana 12/01/2007 N. 7, con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 2887,00 ad € 17325,00, con pagamento in misura ridotta della somma di € 5774,00, pari al doppio del minimo della sanzione amministrativa prevista, ai sensi dell'art. 16 della legge n° 689/1981, entro il termine di giorni 60 dalla contestazione o notificazione della stessa;

**Atteso** che nel termine di giorni 60 dalla contestazione e notificazione del verbale non sono pervenuti scritti difensivi, né risulta effettuato il pagamento della sanzione in misura ridotta;

**Rilevata** la fondatezza dell'accertamento e la regolarità della contestazione e/o notificazione degli atti;

**Esaminati** gli atti e tenuto conto delle circostanze, dell'azione svolta dal responsabile, dell'entità e della gravità della violazione, ai fini della quantificazione delle sanzioni da ascrivere;

**Valutati** ai fini della determinazione della sanzione pecuniaria amministrativa gli elementi di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981 e tenute presenti le modalità dell'infrazione e la descrizione fatta dai verbalizzanti, la sanzione pecuniaria risulta essere di € 5774,00;

**Vista** la legge n° 689/1981;

**Visto:**

- l'art. 51 della Legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, così come recepito dalla L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
- il T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

- la Legge n. 30 del 23/12/2000, che detta nuove norme sull'Ordinamento degli Enti Locali;
- l'art. 4, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001.

## ORDINA

Alla *Persona, indicata nell'annesso "A" alla Ordinanza di Ingiunzione, parte integrante del presente ATTO NON SOGGETTO A PUBBLICAZIONE* di pagare la somma di €.5774,00 quale sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta ai sensi dell'art.16 della Legge n.689/1981.

## INGIUNGE

Alla stessa di versare, entro 30 giorni dalla notificazione del presente atto, la complessiva somma di Euro 5774,00 per sanzione amministrativa;

mediante versamento sul cc postale N. 00229922 intestato a: Banco di Sicilia, Cassa Regionale di Agrigento indicando come causale: sanzione amministrativa, il numero del verbale, gli estremi (numero e data della presente Ingiunzione) da accreditare sul Capitolo 1923, L.R. 15/2000.

La Polizia Municipale è incaricata della notifica della presente Ordinanza Ingiunzione ai soggetti sottoindicati :

- a) all'ASP Distretto Sanitario di Canicattì Servizio Veterinari Via P. Micca Canicattì;
- b) alla persona indicata nell'annesso A parte integrante del presente atto non soggetto a pubblicazione

### Avvertenze:

L'interessato dovrà esibire o trasmettere al Comando della Polizia Municipale di Canicattì copia della ricevuta di pagamento entro i successivi cinque giorni.

Trascorso inutilmente il termine di trenta giorni per il pagamento della somma ingiunta, il presente provvedimento costituirà titolo esecutivo per il recupero coattivo della somma dovuta.

L'interessato può proporre opposizione avverso la presente Ordinanza - Ingiunzione davanti al Giudice di Pace di Canicattì, entro il termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento, ai sensi dell'art. 22 bis comma 1° Legge 24.11981 n°. 689 come introdotto dall'art. 98 D.Lgs. n. 507 del 30/12/1999 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'art. 1 della Legge 25 Giugno 1999 n. 205).

**La Resp. dell'Ufficio Depenalizzazioni**  
**Istruttore Amm.vo e Contabile**  
La Mantia Rosa Rita

**Il Funzionario Amministrativo**  
Nicosia Maria Elisa



**Il Funzionario Responsabile di E.Q. della P.M. N. 7**  
**Commissario Ispettore Superiore**  
**Comandante della P.M.**  
D.ssa Patrizia Sola